



**COMUNE DI OLBIA**  
**Provincia di Sassari**  
**Zona Omogena Olbia-Tempio**  
**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**  
**SERVIZI SOCIALI**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  
PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO  
AZIENDALE**

Olbia il 24/07/2017

**IL RUP**

Dott.ssa Giulia Spano

## TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'asilo nido aziendale, come successivamente dettagliato.

La prestazione della presente concessione consiste nella gestione del **Nido d'Infanzia Aziendale** da attuarsi nella struttura di proprietà comunale, istituito per rispondere alle esigenze dei dipendenti del Comune di Olbia.

Nella gestione sono comprese tutte le attività educative, di mensa, servizi pulizia e quanto altro possa essere necessario alla gestione complessiva del nido d'infanzia.

Le prestazioni dovranno essere svolte dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa del concessionario stesso, ovvero assumendosi tutti i rischi operativi, di domanda e d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 3 e precisamente **dal 15/01/2018 al 14/01/2021** Alla scadenza indicata il contratto non potrà essere rinnovato né prorogato fatta salva l'ipotesi di proroga tecnica necessaria per concludere la procedura di gara avviata per l'affidamento della nuova concessione.

### ART. 3 - REVISIONE CANONE CONCESSORIO

Il canone di concessione che il concessionario dovrà versare al concedente sarà aggiornato annualmente con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2017, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2018 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2017 e il 30/9/2018).

### ART. 4 – SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI, MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

Le prestazioni di cui al presente capitolato devono essere svolte presso l'asilo nido aziendale sito a Olbia in Via Modena n. 2.

La struttura è costituita da un edificio di 267 mq, contornato da un'area di pertinenza di circa 1846 mq, come da planimetria allegata (allegato "A" al capitolato) e dotato di arredi e attrezzature necessarie per l'attività cui è destinata( allegato B al capitolato )

I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito al concessionario con l'unica destinazione d'uso dello svolgimento del servizio.

La struttura nel suo complesso, rispetta gli standard regionali ed è regolarmente autorizzata al funzionamento, ed è messa a disposizione del concessionario per svolgere prioritariamente le attività previste nel presente capitolato, salvo quanto previsto nel seguito del presente capitolato; lo stesso deve mantenere in perfetto stato d'uso e riconsegnare alla scadenza del contratto, alle stesse condizioni, la struttura, le attrezzature mobili e fisse e gli arredi, fatto salvo per il normale stato di usura.

La struttura, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività istituzionali del Nido o qualora la stessa non dovesse essere utilizzata dal Comune, potrà utilizzata dal concessionario per svolgere attività, anche commerciali, consone agli spazi e luoghi in cui si trova, rivolte ad una fascia di età compresa tra gli zero ed i 12 anni

Il concessionario è tenuto a richiedere preventivamente a sua cura e spese tutte le autorizzazioni tecnico, amministrative, igieniche ecc. necessarie allo svolgimento di dette attività agli organi competenti. Il ricavato di tali attività rimane di esclusiva competenza del concessionario.

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale in contraddittorio tra le parti nel quale saranno elencate le attrezzature e gli arredi di cui sopra con la precisazione, per ciascuna di esse, degli elementi funzionali caratteristici e del loro stato di manutenzione. Tale verbale farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Resta inteso che sarà richiesto risarcimento pecuniario per eventuali danni alle strutture, attrezzature, arredi e vari.

Il concessionario è tenuto a svolgere i servizi oggetto della presente concessione nei modi e tempi dettagliati nella parte prestazionale del presente capitolato.

#### ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni così come meglio descritte nella parte prestazionale.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio; il concessionario in qualsiasi caso deve comunicare preventivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni variazione del personale impiegato nello svolgimento del servizio anche in caso di assenze brevi trasmettendo via PEC all'indirizzo che sarà comunicato i seguenti dati: dati anagrafici del dipendente, contratto di assunzione, data di assunzione, livello di inquadramento.
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare il coordinatore della gestione e i vari referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso del contratto dovranno essere comunicate immediatamente al Concedente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Concedente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti ed i rappresentati dell'Ente.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Concedente e/o non si attenga a quanto indicato nel presente capitolato, l'Impresa dovrà attivarsi

applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Concedente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell' "Allegato C".

#### ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni, così come dettagliato art. 42 del Titolo II;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta e comunque nel rispetto degli standard regionali per lo svolgimento dei servizi in concessione, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni, in possesso dei requisiti dettagliati nel titolo II, dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Concedente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per la presente concessione, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti il contratto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine del contratto la ditta dovrà depositare al concedente la seguente documentazione:
  - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta concessionaria che di eventuale subconcessionaria) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili della concessione che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta concessionaria (e subconcessionaria) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
  - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta concessionaria (ed eventuale subconcessionaria) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

#### ART. 7 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà erogata alcuna forma di anticipazione.

#### ART. 8 - PAGAMENTI DEL CANONE DI CONCESSIONE – TEMPI DI PAGAMENTO

Il concessionario dovrà versare al concedente il canone di concessione risultante dalla procedura di gara e relativi aggiornamenti annuali come sopra stabilito, in tre rate quadrimestrali, previste nelle seguenti scadenze, da versarsi per ciascun anno:

I RATA entro 30 aprile

II RATA entro 30 agosto

III RATA entro il 30 dicembre

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte del concedente. Il mancato pagamento del canone di concessione con 90 giorni di ritardo comporta la risoluzione ipso jure del contratto di concessione in danno del concessionario.

#### ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui il concessionario non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

#### ART. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dal concedente.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta concessionaria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso del contratto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

#### ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il concessionario.

Il concessionario nella fase di gestione, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara e non in contrasto con il presente capitolato, può organizzarsi autonomamente.

#### ART. 12 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte del concessionario, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni nonché il verbale di riconsegna degli arredi, attrezzature nelle condizioni concordate nell'art. 4 del presente capitolato. Le suddette certificazioni saranno redatte in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dal concessionario.

#### ART. 13 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DAL CONCESSIONARIO

Nessuna variazione o modifica al contratto di concessione può essere introdotta dal concessionario, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal concedente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del concessionario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### ART. 14 – SUBCONCESSIONE

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata al concessionario. Non è ammessa la sub concessione.

#### ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

#### ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto della presente concessione, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo stimato del valore della concessione e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Concedente.

Resta salva, per il Concedente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia.

Il Concedente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dall'eventuale corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Concedente.

#### ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, incluse le attrezzature e con l'estensione nel novero dei terzi, del Concedente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a €

3.000.000,00 (tremilioni) per ogni sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila) per ogni persona e di € 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila) per danni a cose.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Concedente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa concessionaria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subconcessione, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subconcessionario.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Concedente, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa concessionaria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto della concessione*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione della concessione.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Concedente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subconcessionarie, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Concedente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il concessionario, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### ART. 19 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione con cadenza almeno trimestrale.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che il concedente non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del concessionario. Il concessionario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio trattenendo i relativi costi dalla cauzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione del concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità del concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al concessionario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

#### ART. 20 - COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLA CONCESSIONE

Fatte salve le verifiche svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto il concedente vigilerà sul rispetto del contenuto del contratto di concessione mediante un apposito proprio Comitato al fine di verificare che quanto oggetto di concessione venga pienamente e puntualmente rispettato dal Concessionario.

Il Comitato sarà costituito da n. tre soggetti e sarà composto da professionalità esperte scelte dall'Amministrazione Comunale tra propri dipendenti o soggetti esterni alla stessa; tra questi e il concessionario non si instaura alcun tipo di rapporto.

Il concessionario, con la firma del contratto di concessione, accetta ed autorizza il Comitato a svolgere sopralluoghi nei modi e tempi che lo stesso si darà, e che verranno comunicati con un preavviso di almeno 72 ore salvo urgenze, al fine di relazionare il concedente sull'andamento della gestione; il Comitato si impegna inoltre a specificare, nella richiesta di sopralluogo, eventuali particolari tematiche e/o richieste, al fine di permettere al Concessionario di fornire la dovuta documentazione o assistenza.

Il Comitato svolgerà le proprie attività di verifica in contraddittorio con un soggetto individuato dal Concessionario.

#### ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Impresa concessionaria ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Concedente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Concedente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Concedente.

#### ART. 22 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI



Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa concessionaria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale	Art 5	€ 200,00 per ciascuna infrazione
Mancato rispetto delle norme afferenti la privacy.	Artt. 21, 26 e 40	€ 200,00 per ciascuna infrazione.
Sospensione del servizio Nido d'Infanzia Aziendale non autorizzata dall'Amministrazione.	Art. 33	€ 5.000,00.
Inidonea qualità e quantità delle porzioni di alimenti serviti in relazione alle tabelle dietetiche predisposte dal pediatra ed autorizzate dall'apposito Servizio di Igiene Alimentare della A.S.L. territorialmente competente.	Artt.34 e 42	€ 500,00 per ogni infrazione riscontrata fino ad un massimo di tre.
Difformità dei pasti predisposti rispetto alla tabella dietetica e menù settimanali autorizzata dal Servizio di Igiene Alimentare.	Artt. 34 e 42	€ 1000,00 per ciascuna infrazione.
Carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio.	Artt. 35 e 36	€ 500,00 per ciascuna infrazione e per ciascun giorno di permanenza in servizio.
Ritardo nella consegna degli attestati di frequenza relativi ai corsi di formazione obbligatoria.	Art. 36	€ 200,00 per ciascun giorno di ritardo.
Ritardo nella consegna delle copie dei contratti di lavoro di tutti gli operatori da destinare al servizio	Art. 36	€ 200,00 per ciascun giorno di ritardo.
Comportamento scorretto nei rapporti con l'utenza.	Art. 38	€ 500,00 per ciascuna infrazione.
Non ottemperanza, entro 7 giorni dalla richiesta, alle direttive dell'Amministrazione in merito alla sostituzione degli operatori non ritenuti idonei.	Art. 40	€ 500,00 per ciascuna infrazione.
Inidoneo approvvigionamento, conservazione, stoccaggio, manipolazione, preparazione e somministrazione delle derrate alimentari.	Art. 42	€ 200,00 per ciascuna infrazione fino ad un massimo di tre.
Inidonea pulizia, disinfezione, sanificazione ambienti.	Art. 42	€ 200,00 per ciascuna infrazione.
Utilizzo di detergenti non idonei.	Art. 42	€ 50,00 per ciascuna infrazione.
Omessa o tardiva trasmissione delle relazioni tecnico-operative di osservazione e valutazione del servizio.	Art. 42	€ 200,00 per ciascun giorno di ritardo.
Mancato rispetto dell'utilizzo dei guanti monouso per l'igiene dei bambini e per le opere di sanificazione quando il loro utilizzo è consigliato nelle schede di sicurezza.	Art. 42	€ 300,00 per ciascuna infrazione.
Inidoneo stato igienico dell'abbigliamento di servizio del personale.	Art 42	€ 100,00 per ciascuna infrazione.
Omessa fornitura di divise, copricapi etc.	Art. 42	€ 300,00 per ogni divisa mancante
Omessa o tardiva trasmissione dei progetti educativi annuali.	Art. 42	€ 2.000,00 per ciascuna settimana di ritardo;

Omessa o tardiva trasmissione dei PEI e/o della relazione conclusiva relativa a ciascun anno educativo.	Art. 42	€ 2.000,00 per ciascuna settimana di ritardo.
Scarsa o inadeguata manutenzione ordinaria della strutture	Art. 42	€ 500,00 per ogni infrazione

Il servizio oggetto della presente concessione deve essere gestito secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di difformità saranno applicate all'Impresa concessionaria le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali\* ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Concedente contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la concessionaria, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Concedente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### ART. 23 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

<b>Grave errore</b>	<b>Art. Capitolato</b>
Ritardo nel pagamento dei salari dovuti al personale impiegato nel servizio superiore a due mesi.	Art. 5
Mancato pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza stabilita	Art. 8
Subappalto in contrasto con le disposizioni di legge vigenti, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.	Artt. 14 e 15
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché delle norme previdenziali.	Artt. 18 e 42
Non rispondenza del servizio fornito rispetto alle specifiche di contratto.	Art. 19
Inosservanza reiterata, e comunque non oltre la terza contestazione, degli obblighi per i quali sono previste le penali di cui all'art. 22 del presente capitolato.	Art. 22
L'applicazione di penali pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale	Art. 22
Interruzione del servizio senza autorizzazione da parte del comune, dopo l'applicazione della seconda penale.	Art. 33

Mancata corresponsione al Comune dei maggiori consumi sostenuti relativamente ai massimali previsti per le utenze	Art 41
---	--------

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto per l'Amministrazione all'esecuzione in danno .

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Concedente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### ART. 24 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che il concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Concedente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Concedente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### ART. 25 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa concessionaria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa concessionaria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta concessionaria nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento comunale dei servizi sociali approvato con delibera di Consiglio n. 111 del 23.11.2016.

#### ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa concessionaria verranno trattati dal Concedente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La concessionaria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Concedente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La concessionaria dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio Concedente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del Concedente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

#### ART. 27 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Concedente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Concedente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

A titolo indicativo le spese si quantificano in **Euro 2.081,91**, oltre le spese di registrazione e valori bollati.

Ai sensi dell'art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate al concedente dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

#### ART. 28 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa concessionaria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa concessionaria e il nominativo del Rappresentante della concessionaria per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa concessionaria dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### ART. 29 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Olbia. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### ART. 30 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione sarà aggiudicata con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nel disciplinare di gara.

#### ART. 31 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti allegati:

Allegato A: planimetria dell'immobile;

Allegato B :elenco attrezzature ed arredi messi a disposizione;

Allegato C: elenco personale operante.

## **TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE**

### **ART. 32 FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI**

Il presente capitolato disciplina la concessione per la gestione del servizio Nido d'Infanzia Aziendale, istituito per rispondere alle esigenze dei dipendenti del Comune di Olbia. Il servizio oggetto della concessione, dovrà accogliere massimo 23 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, inclusi n 5 minori figli dei dipendenti del Comune di Olbia, ancorché non residenti sul territorio. Gli inserimenti al Nido dei figli e delle figlie dei dipendenti comunali saranno previsti in un massimo di n. 5 posti per ogni anno educativo. I suddetti inserimenti dovranno essere programmati attraverso prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per la frequenza del successivo anno educativo. Gli ulteriori posti disponibili potranno essere resi fruibili attingendo dal libero mercato per analogo servizio.

### **ART. 33 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'anno educativo inizierà il primo di settembre e terminerà il trentuno luglio dell'anno successivo. Il concessionario dovrà garantire l'apertura del Nido d'Infanzia Aziendale, rivolto ai figli dei dipendenti comunali, secondo i seguenti standard organizzativi minimi, di 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, esclusi sabato, domenica, festività da calendario, Santo Patrono. E' consentita la chiusura del Servizio per n.15 giornate, orientativamente durante le festività Natalizie, Pasquali e ponti, da programmare in condivisione con le famiglie e comunicare per iscritto all'Amministrazione concedente. Potrà essere prevista la chiusura del servizio Nido d'Infanzia Aziendale durante tutto il mese di Agosto. Per i minori accolti attingendo dal libero mercato a il servizio potrà essere svolto senza limitazioni di orario e di giorni. Il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il Nido d'Infanzia Aziendale.

### **ART.34 EROGAZIONE DEI PASTI**

La preparazione dei pasti avverrà ad opera del concessionario e dovrà realizzarsi all'interno dei locali all'uopo predisposti, con arredi e attrezzature messi a disposizione dal concessionario medesimo. I pasti dovranno essere erogati differenziandoli per fasce d'età, nel rispetto delle tabelle dietetiche da richiedersi, a cura del concessionario, all'Ufficio competente della ASL territoriale e dovranno prevedere i seguenti pasti: piccolo spuntino al mattino a base di frutta fresca di stagione, pranzo e merenda pomeridiana. Si dovranno tenere in considerazione eventuali diete speciali per intolleranze alimentari o rispetto di orientamenti etico-religiose. L'intero processo relativo alla predisposizione, distribuzione, conservazione interna dei pasti dovrà rispettare la vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento. Tutti i pasti dovranno essere predisposti utilizzando prodotti freschi e preferibilmente regionali.

### **ART. 35 PERSONALE DA DESTINARE AL SERVIZIO.**

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché di quelli previsti dal presente capitolato. Per un corretto funzionamento del servizio è necessario considerare l'impiego di un numero minimo di operatori, come di seguito indicato :

N.5 EDUCATORI: part-time con orario giornaliero pari ad almeno n. 4-5 ore;

N. 1 CUOCO : part-time, con orario giornaliero pari ad almeno n.4 ore;

N. 2 AUSILIARI ADDETTI ALLE PULIZIE: part-time, con orario giornaliero pari ad almeno n.4 ore;

Il concessionario dovrà altresì garantire un referente per IL DEC da individuarsi tra gli educatori contemplati nel servizio o come figura professionale aggiuntiva.

**Il personale educativo dovrà possedere i seguenti requisiti:**

- i titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti, così come previsto dalla normativa regionale nell'allegato alla Deliberazione G.R. n.62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.06.2009, ossia:

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione ovvero Diploma di Maturità rilasciata dal liceo socio-psico pedagogico ovvero Diploma di Maturità magistrale conseguito presso gli Istituti magistrali (quinquennio) ovvero Diploma di qualifica di "tecnico dei servizi sociali" e assistente di comunità infantili ovvero Diploma di dirigente di comunità ovvero i titoli riconosciuti dichiarati equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio alla data in vigore del regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19/06/2009 per i quali valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo previste all'art.13, comma 11, della L.R. 21.04.2005 n.7, legge finanziaria 2005, (come da disposizione regionale del 06.07.2005 prot. n.24468/5 e meglio precisato nella successiva disposizione regionale del 02.11.2005 prot. n.38170/5) e le modifiche del Piano socio-assistenziale 1999/2001, approvate dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.05.2001, che prevedono la possibilità di svolgere ad esaurimento le mansioni di educatore per il personale in servizio, in qualità di socio o dipendente presso Cooperative sociali, che da almeno cinque anni svolge tale compito.

Almeno il 50% degli educatori dovrà avere inoltre, almeno sei mesi non continuativi di esperienza riconosciuta e documentabile nel ruolo di educatore presso nidi d'infanzia di Enti Pubblici o Privati paritari. Il personale educativo indicato quale Referente, oltre al possesso dei titoli di studio indicati in precedenza, dovrà possedere un'esperienza lavorativa di almeno 12 mesi continuativi, maturata nel ruolo di educatore presso Nidi d'Infanzia di Enti Pubblici o Privati Paritari destinati ad accogliere bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni.

**Il personale addetto alle cucine** dovrà possedere:

- qualifica di cuoco

**Il personale ausiliario** avrà l'inquadramento professionale generico senza titoli di studio specifici

**ART.36 ULTERIORI REQUISITI DEL PERSONALE**

Il personale che verrà impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti indicati nel titolo II art. 4 del presente capitolato.

Tutto il personale da impiegarsi dovrà inoltre possedere la seguente formazione aggiuntiva:

- Attestato di frequenza (con indicazione del numero di ore) di corso di informazione/formazione professionale in ciascuna delle seguenti materie:
  - a) Disciplina e procedure operative in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) per tutto il personale
  - b) Procedure di Primo Soccorso corso durata minimo 12 ore con aggiornamento triennale durata minimo 6 ore (D. Lgs. 81/2008) per tutto il personale e specificatamente di primo soccorso pediatrico per gli educatori sempre di minimo 12 ore;
  - c) - Disciplina e procedure operative antincendio corso durata minimo 4 ore (D. Lgs n. 81/2008) per tutti gli operatori impiegati

In caso di inserimento nel servizio di operatori privi della formazione descritta ai punti precedenti il contraente dovrà impegnarsi ad attivare i corsi di cui sopra al di fuori dell'orario di servizio, ovvero comunicare per iscritto l'inserimento degli operatori in corsi inerenti le materie sopra specificate, entro il primo mese dall'aggiudicazione.

Gli attestati di frequenza relativi ai corsi di cui sopra dovranno essere trasmessi al DEC a conclusione della formazione entro e non oltre i primi tre mesi dell'impiego del personale. I suddetti corsi non costituiranno elemento di valutazione aggiuntiva relativamente alla parte progettuale.

Il concessionario dovrà garantire le sostituzioni del personale assente con operatori in possesso di pari requisiti formativi e professionali.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo di tutto il personale da destinare al servizio con allegata copia del contratto di assunzione e dei requisiti sopra indicati. Tale elenco andrà periodicamente aggiornato in caso di sostituzioni di personale o nuove assunzioni.

### ART.37 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

La ditta dovrà gestire il servizio con personale in possesso dei titoli indicati nel presente capitolato speciale, nel rispetto del rapporto educatore/bambino stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n.62/24 del 14.11.2008 en. 28/11del19.06.2009, che deve essere costantemente mantenuto durante tutto l'arco della giornata e sempre garantito ricorrendo alla sostituzione del personale assente con altro di pari qualifica ed esperienza lavorativa .

In ciascun Nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti in prevalenza bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

In presenza di bambini con disabilità il rapporto educatore/bambino dovrà essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria locale. A tal fine l'Amministrazione Comunale valuterà, di concerto con la Ditta, la riorganizzazione del servizio anche attraverso un'eventuale riduzione del numero degli iscritti nella sezione interessata. L'articolazione oraria degli operatori nonchè l'organizzazione del lavoro dovrà essere definita, nel progetto tecnico presentato in sede di gara come oggetto di valutazione della migliore offerta. In particolare dovranno essere definite le modalità di impiego delle ore lavoro in cui gli educatori non sono impegnati nelle attività con i bambini, tempo lavoro che dovrà essere rivolto all'organizzazione del servizio, alla programmazione educativa e alla predisposizione e cura dei materiali didattici e degli spazi, alla documentazione e valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e alle modalità per il loro coinvolgimento all'interno del servizio

### ART.38 - FUNZIONI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dovrà svolgere le funzioni di seguito indicate.

#### **Il personale educativo:**

- cura lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini affidatigli, prestando loro sostegno e curandone le relazioni affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e socializzanti, l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quant'altro ritenuto necessario per uno sviluppo psico-fisico affettivo armonico;
- comunica ed instaura buone relazioni con i bambini e le loro famiglie al fine di collaborare con i genitori nel loro compito formativo, scambiando ogni utile informazione al fine di dare continuità al processo educativo, promuovendo la loro partecipazione alla programmazione ed alla realizzazione

delle attività, progettando e realizzando il coinvolgimento delle stesse in forma individuale e/o collettiva ;

- collabora con l'educatore Referente e con il gruppo di consulenza specialistica nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche ed educative , nonché nella verifica dei risultati e si avvale delle indicazioni fornite dai consulenti specialistici partecipando costantemente agli incontri che gli stessi espletano all'interno delle strutture ,in particolare a tutti i momenti di incontro proposti dal consulente pedagogico ;
- struttura momenti di scambio, confronto e verifica delle attività all'interno dell'équipe educativa e con l'educatore di sostegno per l'assistenza di bambini disabili;
- collabora con gli operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali coinvolti;
- è responsabile della definizione, condivisione e realizzazione dei progetti educativi, nel rispetto del progetto tecnico-pedagogico presentato dalla Ditta, attenendosi alle indicazioni fornite dal DEC ;
- cura e segue l'alimentazione, l'igiene personale dei bambini nonché all'igienizzazione e sterilizzazione di tutti gli ausili (inclusi biberon/ciucci etc) e microgiochi utilizzati dai bambini;
- osserva, valuta e documenta (anche attraverso supporti informatici) il lavoro educativo;
- è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza nello svolgimento delle sue funzioni;
- è responsabile del razionale e corretto utilizzo del materiale necessario alle attività.

### **Il personale ausiliario :**

- provvede al riassetto degli ambienti, alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali della struttura, alla sanificazione degli arredi , dei giochi interni ed esterni alla struttura, del materiale ludico- didattico e in generale di tutto il materiale presente nella struttura;
- garantisce il supporto durante i pasti e, se richiesto dal referente interno, il supporto per le attività didattiche;
- garantisce il supporto a situazioni di emergenza e necessità improvvise;
- predispose l'ordine, riceve e controlla la quantità e la qualità del materiale di pulizia sulla base delle norme vigenti in materia ;
- provvede alla compilazione dei registri di carico e scarico del materiale di pulizia e all'aggiornamento dell'inventario per la biancheria presente nella struttura , della distribuzione dei detergenti e materiali vari per la pulizia ,della loro adeguata custodia in appositi armadi chiusi tenendo aggiornate le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati;
- provvede alle operazioni di lavanderia, stiraggio , guardaroba e riparazione di tutta la biancheria in dotazione alla struttura, ritirando e riconsegnando quest'ultima nelle sezioni ;
- provvede ad attività di piccolo cucito per l'allestimento di spazi e per la realizzazione di quanto necessario ad una funzionale cura, abbellimento organizzazione degli spazi educativi e degli ambienti di servizio;
- provvede alla pulizia e riordino degli ambienti adibiti a lavanderia e delle zone di pertinenza assegnate;
- è responsabile del materiale e delle attrezzature che utilizza nello svolgimento delle sue funzioni;
- provvede alla preparazione dei materiali didattici e degli spazi da adibire ad attività educative collaborando armoniosamente con il personale educativo per il buon funzionamento del servizio;
- condivide il progetto organizzativo e didattico del servizio nel rispetto del proprio ruolo.

### **Il personale di cucina addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti :**

- predispose l'ordine per le derrate alimentari necessarie per il servizio, seguendo pedissequamente la dieta alimentare ratificata dal competente Settore della A.S.L.,compresi gli alimenti necessari a predisporre eventuali diete speciali prescritte dal pediatra in caso di intolleranze che debbono essere certificate ;



- riceve e controlla la quantità, la qualità e le modalità di consegna delle derrate alimentari sulla base delle normative vigenti ed il Piano di autocontrollo;
- conserva adeguatamente nella dispensa e nelle celle frigorifere le derrate alimentari ricevute;
- provvede alla compilazione dei registri di carico e scarico dei generi alimentari e all'aggiornamento dell'inventario relativo a stoviglie, pentole e vasellame di cucina;
- prepara i pasti della giornata (spuntino, pranzo, merenda) e quelli necessari per feste e/o eventi specifici, nel rispetto della tabella dietetica, delle grammature e del menù, approvato dall'Ufficio Igiene degli Alimenti;
- provvede alla sanificazione dei locali e delle attrezzature della cucina nonché degli ambienti pertinenti alla stessa (dispensa etc.);
- è responsabile delle attrezzature che utilizza nello svolgimento delle sue funzioni;
- condivide il progetto organizzativo e didattico del servizio nel rispetto del proprio ruolo.

#### ART. 39 FUNZIONI DEL REFERENTE EDUCATIVO - ORGANIZZATIVO

Il Concessionario dovrà garantire la presenza di un educatore referente che potrà essere scelto tra gli educatori dell'equipe del Nido in possesso di idonei requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa con riferimento alla gestione del servizio così come previsto all'art. 4 titolo II del presente capitolato. La Ditta deve individuare e garantire il sostituto per i periodi di assenza ordinaria del referente con gli stessi requisiti richiesti per i titolari

Il referente si organizzerà per garantire l'espletamento delle funzioni stabilite nel presente capitolato e definite nel progetto tecnico-pedagogico presentato in sede di offerta, garantendo la presenza all'interno del servizio, da espletarsi secondo tempi, orari e modalità concordate con il Direttore dell'esecuzione. In particolare :

- 1) è referente unico della ditta appaltante per il Direttore dell'esecuzione;
- 2) cura l'organizzazione generale del servizio (turni, piani di lavoro, sostituzioni, forniture);
- 3) gestisce e coordina tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio (educatori, ausiliari e cuochi);
- 4) coordina l'attività formativa rivolta al personale del servizio ;
- 5) programma, gestisce e calendarizza con gli educatori di riferimento e con l'eventuale apporto di ulteriori figure specialistiche, i nuovi inserimenti, i passaggi di sezione interni e supervisiona l'adeguatezza dei relativi colloqui con le famiglie;
- 6) elabora con il gruppo di lavoro il progetto educativo per l'anno di riferimento, e ne fornisce copia al DEC per opportuna valutazione o/e eventuale modifica o integrazione;
- 7) cura e condivide la stesura della programmazione delle attività educative per i bambini con difficoltà nello sviluppo neuro-psicomotorio in collaborazione con gli specialisti di riferimento, e concorda, con gli educatori, le modalità di incontro con le famiglie e le equipe mediche;
- 8) è responsabile dell'adeguatezza del lavoro del personale educativo relativo all'osservazione, alla valutazione, alla verifica e alla documentazione di tutte le attività del servizio;
- 9) promuove momenti di scambio, confronto e verifica sistematica delle attività sia all'interno del servizio sia, con altri servizi educativi e/o socio-sanitari presenti sul territorio;
- 10) accoglie le contestazioni e le inadempienze nell'esecuzione del servizio, segnalate dal DEC comunale e propone, modalità operative finalizzate alla risoluzione di eventuali problematiche;
- 11) vigila sulla formazione e operato dei tirocinanti, ove presenti, e predispone relazione valutativa e/o quant'altro necessario su richiesta del DEC.

In caso di inadeguatezza del designato, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del referente designando un nuovo operatore con requisiti equipollenti.

#### ART.40 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Fatto salvo quanto indicato nella parte descrittiva del presente capitolato, tutto il personale operante, educativo ed ausiliario, durante l'esecuzione del servizio, deve:

- garantire la riservatezza delle informazioni inerenti il servizio e i suoi utenti;

- partecipare ai momenti di programmazione/consulenza interna che si espletano;
- partecipare agli incontri di formazione/aggiornamento resi disponibili dal concessionario;
- attenersi a tutte le norme di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge;
- attenersi ad un uso corretto del materiale e delle attrezzature presenti nella struttura;
- comunicare tempestivamente, tramite il Referente, al Direttore dell'esecuzione, qualsiasi episodio o situazione che richieda un 'intervento che rientra nelle competenze del concedente
- fornire la necessaria collaborazione per la redazione e l'utilizzo di strumenti funzionali ad accrescere il livello di qualità e di trasparenza del servizio (es. Carte e/o Guida dei servizi, questionari di gradimento etc)
- razionalizzare ed economizzare l'uso delle utenze idriche e telefoniche e della energia elettrica.

Il concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e ,se del caso, sostituire i dipendenti che non osservino gli obblighi previsti.

Il concessionario dovrà mettere a conoscenza di tutto il personale il progetto tecnico-organizzativo presentato in sede di gara e gli articoli del presente capitolato, d'interesse per il personale e fornire copia del Progetto educativo annuale ;

Il personale avrà la responsabilità del corretto svolgimento delle mansioni assegnate, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto tecnico-pedagogico presentato in sede di gara.

A tutto il personale dovrà essere richiesta la partecipazione alla progettazione ed alla programmazione delle attività, nel rispetto del proprio ruolo.

In caso di incompatibilità tra uno o più' componenti o fra gli stessi e l'utenza, il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione degli addetti dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 41 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale, oltre alla concessione dell'immobile in comodato d'uso e dell'uso gratuito degli impianti e delle attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile e degli arredi in esso contenuti da incendio e furto;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze affidate per l'espletamento del servizio;
- oneri determinati dai consumi tenuto conto dei seguenti limiti annui massimi:
  - a) consumi elettrici € 1.500,00;
  - b) consumi idrici € 3.000,00;
  - c) consumi utenza telefonica fissa € 700,00
  - d) consumi gas € 2.600,00

Le somme superiori rispetto ai massimali sopra indicati saranno a carico della ditta la quale dovrà provvedere a versare all'Ente l'importo del maggior onere sostenuto

- manutenzione ordinaria e straordinaria giardino ed aree verdi ;
- alla disinfestazione e derattizzazione della struttura e delle aree esterne pertinenti;
- il monitoraggio e la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi previsti nel presente capitolato , nel Progetto Gestionale presentato in sede di gara e nel Progetto Educativo annuale .
- la regolamentazione del servizio Nido d'Infanzia Aziendale .

#### ART.42 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Fatti salvi gli oneri ed obblighi indicati nella parte descrittiva del presente capitolato, il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e secondo le modalità operative stabilite dal presente capitolato e dall'offerta tecnico-qualitativa proposta dal concorrente in sede di gara.

In particolare, oltre a quanto previsto nel titolo I art 6, provvede a garantire con oneri a proprio carico:

- l'allestimento della cucina di attrezzature e stoviglie necessarie ad assicurare il servizio mensa interno alla struttura;
  - l'acquisto di derrate alimentari, comprese le bevande (acqua minerale, succhi di frutta etc.), occorrenti alla preparazione e somministrazione dei pasti previsti nel menù, nel rigoroso rispetto della tabella dietetica e della grammatura approvata dal servizio competente della A.S.L. territoriale, compresi quelli che si rendessero necessari alla predisposizione di dieta specifica per allergie/intolleranze alimentari/osservanze di principi e valori religiosi..
- Si dovrà provvedere, inoltre, all'approvvigionamento di quanto necessario per la preparazione di feste e/o eventi organizzati dal Nido comprensivo di materiale vario e di consumo necessario per tutte le attività, le feste (es.: bicchieri, piatti, posate e tovagliolini di carta);
- l'acquisto di alimenti specifici per i lattanti e prodotti parafarmaceutici e igienico-sanitari per la cura e l'igiene personale dei bambini (es. sapone liquido, creme e pomate, carta igienica, disinfettanti per biberon e succhiotti etc.) tenendo conto anche di eventuali indicazioni pediatriche specifiche;
  - l'acquisto di detergenti ed attrezzature idonee ai sensi della normativa di riferimento vigente (HACCP), e di quanto altro necessario ad una corretta disinfezione degli ambienti;
  - acquisto ed utilizzo di guanti monouso per l'igiene di bambini e le opere di sanificazione;
  - l'acquisto di corredo (biancheria da letto, ecc.) materiali ed attrezzature vari necessari al regolare funzionamento /adeguamento del servizio in quantità utili a garantire un adeguato e regolare ricambio;
  - l'acquisto di giochi, attrezzature, materiale didattico e di cancelleria ed altro materiale occorrente per il servizio e per l'attività educativa e ludico-ricreativa programmata, adeguato alla normativa vigente sul materiale utilizzabile da bimbi in età compresa tra tre mesi e tre anni, certificato in originale dalla Ditta venditrice ;
  - all'allestimento degli spazi e dei laboratori, compreso l'acquisto del materiale necessario per la realizzazione;
  - l'esecuzione e la relativo onere per la manutenzione ordinaria dell' immobile degli arredi attrezzature ed impianti ( idrici ed elettrici) e delle relative pertinenze, che dovranno essere eseguite con regolarità e tempestività;
  - la sostituzione, adeguamento, integrazione degli arredi, utensili, attrezzature, stoviglie ed elettrodomestici che si rendano necessari a garantire l'ottimale funzionamento del servizio ;
  - la pulizia e la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali, gli arredi ed il materiale ludico –didattico, secondo le normative vigenti, nonché dell'area aperta pertinente la struttura;
  - l'acquisto di divise per il personale, due invernali e due estive, preferibilmente tuniche con pantalone, differenti a seconda della mansione ricoperta, calzature, per il personale adibito al servizio cucina, divisa, copricapo e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. Tutto l'abbigliamento utilizzato dal personale per l'espletamento delle attività dovrà essere in un idoneo stato igienico ;
  - la verifica ed il collaudo periodico dei sistemi e dei presidi di sicurezza interni ed esterni alle strutture;
  - allestimento di un ufficio dotato di scrivania, sedie, armadio con chiusura, schedario, etc. oltre a materiale di cancelleria necessario per il funzionamento;
  - l'attivazione di una utenza telefonica al fine di consentire l'immediato contatto con il servizio.
  - ogni altra spesa, non prevista nel presente capitolato, ma ritenuta necessaria per un migliore funzionamento del servizio, garantendo che tutte le forniture siano conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento. Tali eventuali necessità andranno concordate con il Direttore dell'esecuzione
  - la predisposizione di un Regolamento interno relativo al funzionamento del servizio redatto in armonia con le indicazioni della normativa regionale e nazionale vigente e con gli orientamenti contenuti nei Regolamenti comunali .
  - la predisposizione entro un mese dall'avvio del servizio di una Carta del Nido predisposta nel rispetto del Regolamento e degli obiettivi dello stesso;

- cura dei procedimenti relativi alle iscrizioni degli utenti ed all'applicazione e riscossione delle rette; La Ditta si impegna a svolgere le prestazioni ed i servizi oggetto della concessione secondo le modalità operative stabilite dal presente capitolato, dall'offerta tecnico-qualitativa proposta dalla concorrente in sede di gara ed in conformità alle disposizioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento e dai regolamenti di attuazione.

La Ditta dovrà:

- attuare il progetto tecnico-pedagogico e gestionale presentato in sede di gara, nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione di cui al presente capitolato;
- garantire un costante rapporto di collaborazione e confronto con il concedente ;
- garantire il servizio di intrattenimento dei bambini durante le occasioni di incontro con le famiglie;
- presentare, entro il mese di dicembre, il progetto educativo-didattico relativo alla programmazione delle attività proposte, unitamente alla calendarizzazione di incontri ed eventi previsti per l'anno educativo di riferimento;
- presentare, entro il mese di dicembre, il progetto educativo-didattico individualizzato (P.E.I.), relativo alla programmazione delle attività laddove vi fosse l'inserimento di bambini con difficoltà nello sviluppo neuropsicomotorio;
- accogliere eventuali tirocinanti, secondo programmi formativi in accordo con l'Università o altri Enti di formazione. In tal caso il tirocinante dovrà essere seguito da un tutor individuato tra gli educatori esperti operanti nel servizio. In nessun caso il tirocinante potrà sostituire il personale impiegato nei servizi;
- predisporre ed inviare ogni quadrimestre tramite protocollo o posta certificata una relazione sull'attività complessiva svolta e i risultati conseguiti, differenziata per sezione, con rilevazione delle criticità emerse e redazione di eventuali proposte per la risoluzione, redatta e sottoscritta sia dagli educatori operanti nel servizio sia dai consulenti specialistici ;
- trasmettere al termine dell'anno educativo e comunque entro il 31 Luglio di ogni anno, una dettagliata relazione conclusiva con l'analisi e la valutazione delle attività realizzate e degli obiettivi raggiunti redatta dall'equipe educativa e dai consulenti specialistici;

Il concessionario è responsabile di tutto il materiale inventariato presente nella struttura, indicato nell'elenco che verrà sottoscritto dalle parti al momento della consegna del servizio, e risponderà direttamente dei danni verificatisi nell'esecuzione dello stesso derivanti da cause ad essa imputabili. Dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti da essa danneggiati senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Gli arredi e le attrezzature forniti dall'Ente rimarranno, alla scadenza del contratto, a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a riconsegnare alla scadenza, con provvedimento formale firmato dalle parti, l'unità immobiliare e i relativi arredi ed attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno. Le attrezzature e gli arredi eventualmente ancora necessari per l'ottimale prestazione del servizio non ricompresi tra quelli di proprietà comunale saranno conferiti dal concessionario a proprio esclusivo onere.

Il concessionario, inoltre, dovrà:

- osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa. A tal fine l'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale, se necessario, di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali e antinfortunistici, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi e impegnarsi al rispetto scrupoloso del proprio Documento di valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza e di Evacuazione;
- comunicare, al momento della consegna del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente e del personale designato per la gestione dell'emergenza antincendio. Entro i termini di legge dall'inizio delle prestazioni, il concessionario

dovrà consegnare all'Amministrazione il Piano di emergenza e di evacuazione e il Documento di valutazione dei rischi.

- consegnare all'Amministrazione, all'atto dell'avvio del servizio, il Piano di autocontrollo (HACCP) ed il nominativo dei relativi responsabili, predisposto ai termini di legge;

- procedere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, a richiedere, se necessario, al Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda A.S.L. territorialmente competente l'attestazione di conformità ai requisiti igienico-sanitari, richiesti dalla vigente normativa per l'attività di "Nido d'Infanzia con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande".

Per quanto concerne la diversificazione dell'offerta sul libero mercato di cui all'art.1 Titolo II del presente capitolato, la Ditta sarà tenuta a presentare all'Amministrazione Comunale, per opportuna conoscenza, il programma dettagliato delle diverse tipologie di offerta del servizio, delle modalità organizzative adottate .

Tutti gli arredi e le attrezzature, acquistati, anche attraverso l'offerta tecnica, dovranno essere a ridotto impatto ambientale secondo quanto previsto al punto 3 dal decreto legislativo del 11 gennaio 2017.

#### ART.43 QUALITA' PERCEPITA DALL'UTENZA

L'Amministrazione intende avviare iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall'utenza (customer satisfaction), finalizzata ad implementare iniziative di miglioramento dello stesso. La Ditta aggiudicataria si impegna pertanto a collaborare con il personale del Settore Servizi alla Persona al fine di facilitare la somministrazione e la successiva elaborazione di strumenti di rilevazione da cui emerga il gradimento o meno del servizio erogato.

La Ditta assume l'onere di intervenire sull'organizzazione del servizio al fine di rimuovere gli eventuali rilievi avanzati dall'utenza e migliorare la qualità complessiva dello stesso.

#### ART. 44 MODALITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

Fatto salvo quanto previsto nella parte descrittiva del presente capitolato, sul servizio svolto dal Concessionario sono riconosciuti all'Amministrazione tramite il Direttore dell'esecuzione, ampie facoltà di controllo da attivarsi nelle forme ritenute più opportune, in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'attività di controllo avrà la finalità di verificare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento agli obblighi posti in capo alla ditta e disciplinati all'interno del presente capitolato incluso :

- il mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- alla conformità dello stesso al progetto tecnico-pedagogico presentato in sede di offerta;
- alla qualità delle derrate alimentari e di tutte le forniture ;

Il DEC verificherà direttamente o rapportandosi al Referente designato dalla Ditta, l'organizzazione del servizio e la corretta applicazione delle linee metodologiche - educative programmate nonché la corretta attuazione dei progetti educativi didattici annuali

Il DEC potrà inoltre richiedere di presiedere agli incontri collegiali con l'equipe educativa.

#### ART. 45 MODIFICHE AI LOCALI E/O IMPIANTI

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali ed agli impianti, messi a disposizione dall'Ente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e nel rispetto delle condizioni che saranno di volta in volta fissate.

Per qualsiasi opera e/o miglioria eventualmente apportata non potranno pretendersi rimborsi, compensi e/o indennità, dichiarandosi, sin dal momento della sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, che il tutto sarà ceduto a beneficio dell'Amministrazione, salvo che quest'ultima non preferisca la restituzione dei locali nello stato originario con l'esecuzione dei lavori in danno ed a spese del concessionario